



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 243 / 2024

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

**Oggetto: PARZIALE REVOCA/MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 107 DEL 08/03/2024 AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI DI PESO A PIENO CARICO SUPERIORI ALLE 44 TON DI MASSA COMPLESSIVA, ECCETTO AUTORIZZATI, LUNGO LA SP81DIR "SPINEA - MARGHERA" SUI PONTI AL KM 0+893 SULLA FOSSA PADOVANA E AL KM 1+863 SUL CANALE TAGLIO.**

Il dirigente

### **Premesso che:**

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

### **visti:**

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento

d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;

- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 01/03/2024 relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Mobilità all'arch. Adriano Volpe;

**considerato che:**

- i. la Città metropolitana di Venezia ha avviato negli ultimi anni un'assidua attività di monitoraggio sui manufatti di propria competenza secondo le "*Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti*" adottate con decreto MIMS n. 204 del 1° luglio 2022 che hanno permesso di avere un quadro conoscitivo sullo stato di salute delle opere, definendo la Classe di Attenzione di ogni opera e determinando un ordine di priorità delle attività da porre in essere sui manufatti ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
- ii. è stato pertanto necessario effettuare delle verifiche su alcune strutture in base a quanto previsto dalle succitate Linee Guida, tra cui i ponti lungo la S.P. 81dir1 "Spinea - Marghera" al km 0+893 sul fosso Padovano e al km 1+863 sul canale Taglio;

**considerato che** dalle verifiche effettuate dallo Studio di Ingegneria RS è stato stabilito che per garantire la sicurezza strutturale dei ponti nell'attuale stato di fatto è opportuno imporre alcune limitazioni al traffico, ovvero in particolare è necessario istituire un divieto di transito per i mezzi di massa complessiva superiori alle 44 ton;

**richiamata** l'ordinanza n. 107 del 08/03/2024, con la quale è stato istituito il divieto di transito per i mezzi di peso a pieno carico superiori alle 44 ton di massa complessiva, eccetto autorizzati intesi i trasporti eccezionali, lungo la S.P. 81dir1 "Spinea - Marghera" al km 0+893 sulla fossa Padovana e al km 1+863 sul canale Taglio nei Comuni di Mirano e Spinea;

**dato atto che** la Città metropolitana di Venezia ha effettuato approfondimenti tecnici sui manufatti in questione, eseguendo indagini sui materiali costituenti i manufatti e rilievi accurati delle strutture presenti;

**verificato che** successivamente alle indagini eseguite il livello di conoscenza delle strutture è aumentato e di fatto ha permesso allo Studio di Ingegneria RS incaricato di poter procedere con una verifica accurata dei manufatti come previsto dalle Linee Guida sui ponti di cui al DM. 204 del 1° luglio 2022;

**dato atto che** a seguito della verifica accurata con nota prot. 36822 del 05/06/2024 lo Studio di Ingegneria RS incaricato ha comunicato che:

- per il manufatto avente ID 030 sul canale Taglio non risulta necessario imporre alcuna limitazione al transito di qualsiasi mezzo in quanto il ponte risulta adeguato;
- per il manufatto avente ID020 sulla Fossa Padovana risulta necessario istituire un senso unico alternato a vista per i mezzi superiori alle 44 ton di massa complessiva, con prescrizione di transito in centro carreggiata;

**ravveduto** pertanto necessario modificare il provvedimento sopra richiamato provvedendo a:

- revocare la limitazione al transito dei mezzi superiori alle 44 ton lungo la S.P. 81dir1 "Spinea - Marghera" sul manufatto avente ID 030 sul canale Taglio al km 1+863;
- istituire con opportuna segnaletica il senso unico alternato a vista per i mezzi superiori alle 44 ton con prescrizione di passaggio in centro carreggiata lungo la S.P. 81dir1 "Spinea - Marghera" per il ponte avente ID 020 sulla Fossa Padovana al km 0+893;

## ORDINA

- a) la revoca della limitazione al transito dei mezzi superiori alle 44 ton lungo la S.P. 81dir1 “Spinea – Marghera” al km 1+863 sul canale Taglio nel Comune di Mirano istituita con provvedimento n. 107 del 08/03/2024;
- b) l’istituzione di un senso unico alternato a vista per i mezzi di massa complessiva superiori alle 44 ton, con prescrizione di procedere al centro della carreggiata stradale, lungo la S.P. 81dir1 “Spinea - Marghera” in corrispondenza del ponte sulla Fossa Padovana al km 0+893 a partire dalle ore 8:00 del giorno 07/06/2024 e non cesserà fino a modifiche della presente Ordinanza;
- c) Il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

### **Nel contempo avverte:**

- che il presente provvedimento ha validità dalle ore 08:00 del giorno 07/06/2024;
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Mirano e Mira;
- gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- la Città metropolitana di Venezia non si riterrà responsabile per qualsiasi fatto o danno derivabile dal mancato rispetto del divieto imposto;
- che la posa della segnaletica prevista, da posizionare nei punti indicati nell’allegato alla presente, è a cura della Città metropolitana di Venezia;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
VOLPE ADRIANO

atto firmato digitalmente